



Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive

A.G. 208

12 gennaio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	208
Titolo:	Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
Norma di riferimento:	articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5, comma 1, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 - reca la semplificazione e il riassetto normativo vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali.

L'articolo 5, comma 1, della legge 154/2016 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi con i quali si provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità. In particolare lo schema di decreto oggetto della presente nota raccoglie tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

Per quanto riguarda i profili finanziari, la legge delega ha previsto quanto segue: all'articolo 5 (che ha specificamente conferito la delega ora attuata) è stata prevista una clausola di neutralità; all'articolo 42, riferito a tutte le deleghe della medesima legge, è stato previsto che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri e delle corrispondenti coperture, inoltre è stato richiamato l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che consente al sussistere di determinate condizioni, di rinviare la quantificazione e la copertura delle deleghe legislative all'adozione dei rispettivi decreti legislativi.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Il testo del provvedimento in esame è composto da 86 articoli e da 17 allegati tecnici.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-19: le norme ripropongono in parte norme vigenti, prevedendo in particolare quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il Ministero delle politiche agricole viene confermato quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del 	<p>La relazione tecnica afferma che le norme in esame ripropongono in parte norme vigenti e che le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico alle amministrazioni interessate. Le disposizioni, afferma la RT, non comportano</p>

<p>presente decreto (art. 3).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono confermate le competenze del Servizio fitosanitario centrale e dei Servizi fitosanitari regionali (artt. 4 e 5). • Sono specificate le modalità di funzionamento del Registro delle varietà, già istituito in base alla normativa vigente (art. 6). • Sono specificate le modalità per l'esecuzione delle prove di coltivazione ai fini dell'iscrizione al Registro delle varietà. Gli oneri delle prove di coltivazione sono a carico dei richiedenti sulla base delle tariffe del costo del servizio di cui all'articolo 83 dello schema di decreto in esame (art. 11). 	<p>quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Con particolare riferimento al <u>Registro delle varietà</u> la RT precisa che non trattandosi di istituzione <i>ex novo</i>, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La gestione e il coordinamento di tale Registro rientrano nelle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che provvede a tali attività ordinarie mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articoli 20-53: le norme disciplinano la certificazione dei materiali di conservazione e moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante ortive, riproponendo le norme vigenti. Si prevede in particolare quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono riepilogati gli obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione (CP). Con riferimento a questi ultimi si stabilisce che i CP devono essere dotati di opportune strutture e mezzi per consentire la conservazione e produzione in vivo e in vitro dei materiali (art. 22 e 35). • Sono riepilogati i requisiti per la certificazione dei materiali di conservazione e moltiplicazione (30-34, 36-40 e 41-53). • Si prevede che gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e nei CP siano a carico dei costitutori e dei loro aventi causa o dei vivaisti richiedenti (artt. 21 e 34). 	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che le norme in esame ripropongono in parte norme vigenti e che le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico alle amministrazioni interessate. Le disposizioni, afferma la RT, non comportano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Con particolare riferimento ai Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione (CP), la RT precisa che possono avere natura giuridica sia pubblica che privata. Quest'ultimo caso si verifica nei casi di organismi privati con alta professionalità e specifiche competenze in materia. Entrambi gli organismi, sia pubblici che privati, per poter essere riconosciuti idonei alle attività di premoltiplicazione di materiali appartenenti alla categoria "pre-base" devono presentare apposita istanza al Ministero competente, per il tramite del Servizio fitosanitario regionale competente, ed essere in possesso di specifici requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.</p>
<p>Articoli 54 e 55: le norme definiscono le attività dei controlli ufficiali condotti dai Servizi fitosanitari regionali riproponendo la normativa vigente (art. 54). Si prevede in particolare quanto segue.</p> <p>Con norma di nuova introduzione (art. 55) sono dettagliate le categorie di laboratori che possono svolgere le analisi necessarie ai fini dell'attività di controllo. Si tratta in particolare dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • laboratori ufficiali già designati dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2017/625 (relativo ai controlli sui prodotti alimentari e fitosanitari); 	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività dei laboratori sono effettuate su richiesta degli operatori interessati e a carico degli stessi.</p>

<ul style="list-style-type: none"> laboratori per "autocontrollo" per l'effettuazione di analisi diverse da quelle svolte dai laboratori ufficiali, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati. Il Servizio fitosanitario nazionale provvede ad autorizzare i laboratori privati allo svolgimento delle analisi di autocontrollo sulla base delle modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 	
<p>Articolo 83: la norma disciplina la definizione delle tariffe da applicare a carico degli operatori interessati per le attività previste dal provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle tariffe per le attività di accertamento in campo dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro (art. 11), per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto (artt. 23, 24, 26, 27, 37, 43, 45 e 54), per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli artt. 74, 76, 77 e 78, nonché per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80: le tariffe sono stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo e aggiornate ogni tre anni. Sono inoltre previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato; tariffe per le attività di ispezione ufficiali. 	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la definizione delle tariffe determinerà l'integrale copertura dei costi derivanti dalle attività e compiti in carico alle strutture pubbliche coinvolte.</p>
<p>Articolo 84: la norma reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che il provvedimento in esame è in gran parte riproduttivo della normativa vigente in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, che viene fatta confluire in un testo unico di settore. Per quanto riguarda le funzioni coperte dal sistema tariffario, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo la quale la definizione delle tariffe determinerà l'integrale copertura dei costi derivanti dalle attività e compiti in carico alle strutture pubbliche coinvolte (come stabilito dall'art. 83): in proposito, la relazione tecnica elenca partitamente le voci di costo che saranno poste a base del calcolo delle tariffe.

Alla luce delle precedenti considerazioni non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che per effetto delle disposizioni in esame non si

determinino a carico di soggetti pubblici nuovi adempimenti ed obblighi di adeguamento strutturale, non previsti a legislazione vigente e suscettibili di determinare maggiori spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 84, comma 1, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.